

Set informativo VIII-Edizione 09.04.2025



Un prodotto di LLOYD MUTUA
Iscrizione Albo Soc. di Mutuo Soccorso N°c136887

Creato e distribuito da ALBA
ASSICURAZIONI®



Prodotti CVT

Norme generali che regolano il servizio

Premessa

Il presente paragrafo individua e regola le prestazioni in favore dell'aderente e le relative esclusioni per gli eventi accidentali descritti nei prodotti di servizio. Le descrizioni che seguono regolano i prodotti e costituiscono le regole generali contrattuali, che non sono modificabili e restano vincolanti.

Qualora l'aderente sia beneficiario di più coperture sullo stesso rischio in maniera o parziale (anche di diversa natura), i prodotti elencati operano al rimborso/indennizzo di spesa/indennità del maggior importo dovuto e restante scoperto da eventuali scoperti, massimali e franchigie di terzi.

Note distribuzione

Alba Assicurazioni® è un marchio commerciale che distribuisce prodotti mutualistici per conto di LLOYD MUTUA attraverso un servizio informatico dedicato ad operatori del settore.

Per info, reclami e dettagli aggiuntivi puoi contattarci ai seguenti recapiti:

agenzia@alba-assicurazioni.com

I prodotti indicati nel paragrafo sono soggetti alla seguente condizione:

Aggravamento e diminuzione del rischio

I beneficiari del servizio devono dare comunicazione scritta via pec all'indirizzo:

all.safe@pec.it di ogni aggravamento/diminuzione del rischio oggetto della scheda contrattuale. Tra le cause di aggravamento del rischio è incluso anche la variazione di residenza.

E ai seguenti articoli:

Art.1- Conclusione del contratto ed effetti giuridici.

I contratti hanno effetto dalle ore 24:00 dalla data di attivazione, è ammessa la retroattività del contratto ma resta effettiva la validità contrattuale dalle ore 24:00 del

giorno di stipula contrattuale.

Art.2 – Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del contraente/socio o di chiunque sia beneficiario del servizio, relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale del diritto all'indennizzo/rimborso nonché all'annullamento del contratto di servizio e relativa esclusione per comportamento scorretto verso la società emittente.

Art.3 – Versamento pagamento

Il contratto si intende validamente pagato solo attraverso gli intermediari abilitati.

Art.4 – Durata contrattuale e rinnovo

La durata dei contratti è annuale, non sono previste altre forme di rateo di pagamento. In caso di alienazione del veicolo non è previsto il rimborso del rateo di contratto restante e non goduto.

Non è previsto il tacito rinnovo contrattuale, pertanto alla scadenza l'aderente dovrà richiedere l'emissione di un nuovo contratto aggiornando le informazioni eventualmente mutate.

Art. 5- Foro competente e procedimento di negoziazione assistita

In caso di insorgenza di controversia con il presente regolamento le parti sono soggette a negoziazione assistita. Nel caso di controversia non risolta le parti stabiliscono il Tribunale di Tivoli (Rm) come sede per la risoluzione giudiziale. Fermo restando per la nostra società l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs n. 28.2010 s.m.i. (modificato da D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n.98/2013)

Art.6 – Informativa e privacy

La sezione informativa e privacy è sempre aggiornata e consultabile gratuitamente da qualsiasi device al link:
<https://www.alba-assicurazioni.com/modulistica>

E dagli allegati eventualmente indicati al punto 10
Per segnalazioni su questa sezione puoi scriverci a:
agenzia@alba-assicurazioni.com

Art. 7 – Estensione territoriale

Le garanzie descritte sono valide per eventi avvenuti su territorio italiano con estensione

per: Città del Vaticano e San Marino.

Art. 8 – Variazione e/o modifiche garanzie

Non è previsto modificare il contenuto di un contratto per nessun motivo.

Art. 9 – Variazione residenza

In caso di variazione residenza per le persone fisiche o sede legale per le persone giuridiche, l'aderente è tenuto a comunicarlo entro 15gg via pec a: all.safe@pec.it
Si precisa che tale comunicazione va effettuata solo quando la variazione comporta un cambio di provincia.

Art. 10 – Allegati

Il presente regolamento è composto anche dagli allegati:

- a) **Informativa e privacy**
alba assicurazioni® al link indicato nell'art. 5
- b) **Allegato 1: Privacy LLOYD MUTUA**

Art. 11 – In caso di richiesta indennizzo

Il contraente del servizio in caso di evento accidentale rientrante nelle casistiche dei prodotti di servizio deve (pena decadenza del beneficio):

- Informare entro 3gg lavorativi la società emittente via email a: agenzia@alba-assicurazioni.com e via PEC a all.safe@pec.it
- Indicare luogo data e ora dell'evento, descrizione evento, indicazione eventuale intervento delle forze dell'ordine, indicare i recapiti di contatto e il luogo di visione del veicolo per la perizia. In caso di furto:
- Originali delle 2 copie delle chiavi del veicolo
- Certificato cronologico con annotata perdita di possesso, comprensivo del codice di verifica dell'autenticità del documento e del QR code

Copia di un documento di riconoscimento fronte retro incorso di validità

- Originale della procura a vendere con firma del contraente avente diritto con firma del socio, autenticata da un notaio (a favore di LLOYD MUTUA s.m.s.)
- Attestazione di avvenuta registrazione al P.R.A. della PERDITA DI POSSESSO sul certificato di proprietà digitale

Art.12 – Clausola 'degrado d'uso' e franchigie e scoperti verso riparatori diretti partner

Nell'effettuare il risarcimento in favore dell'avente diritto, la società sottolinea che i beni verranno periziati e indennizzati con il principio del degrado d'uso per le garanzie:

Eventi naturali TOP, FURTO INCENDIO BASE e TOP, ATTIVANDALICI TOP, KASKO e MINIKASKO

Glossario - Il degrado (o degrado d'uso) rappresenta la svalutazione economica di un oggetto o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo: è quindi la % che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di quei prodotti che prevedono la riparazione diretta si precisa che la quota di franchigia e/o scoperto rimane a carico del contraente nei confronti del partner di servizi adibito alla riparazione del veicolo.

Art. 13 – Quota associativa

Nel prezzo del servizio è inclusa la quota associativa verso LLOYD MUTUA.

SET INFORMATIVO SUI SERVIZI CONTRATTUALI OFFERTI

Di seguito vengono elencate tutte le caratteristiche di tutti i prodotti inseribili nel contratto comprendenti: oggetto del servizio, modalità di fruizione, massimali, esclusioni e franchigie ove previsto
I prodotti elencati sono attivi se acquistati, farà fede la scheda contrattuale.

1) FURTO E INCENDIO PACCHETTO BASE e GOLD

Il prodotto **Furto Incendio BASE** copre:

- I danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nella scheda di polizza dal furto totale e incendio del veicolo. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo.
- La somma assicurata è l'importo che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.
- Il ricorso terzi da incendio fino ad un massimale di **€ 30.000,00**
- Spese di immatricolazione e per l'imposta di proprietà pagata e non goduta fino ad un massimo di **€ 300,00** per sinistro e per anno assicurativo.
- Il servizio opera con uno scoperto del 15% con il minimo di franchigia fissa di € 500,00 per le categorie: autocarri, autovetture, camper e scoperto del 25% con franchigia minima di € 1.000,00 per la categoria motocicli.

Il prodotto **Furto Incendio GOLD** copre:

Tutte le garanzie del FURTO INCENDIO BASE più le clausole: EVENTI NATURALI BASE, ATTI VANDALICI BASE e CARD PLUS descritti nei paragrafi successivi.

- Il furto incendio base è applicabile nella totalità delle 5 zone di tariffazione. Mentre il furto incendio GOLD nelle zone 1-2-3.
Le zone sono consultabili nell'apposita sezione dedicata al seguente link:
<https://www.alba-assicurazioni.com/services-2>
- Vedi i limiti assuntivi nella sezione ESCLUSIONE GENERALI
- Restano esclusi i danni da incendio provocati da incendi dolosi e atti vandalici e causati da sinistro stradale rientrante nella procedura di indennizzo CARD

2) URTO CON ANIMALI SELVATICI E VEICOLI NON ASSICURATI E IDENTIFICATI

- **€ 3.000,00** Massimale per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di collisione contro animali selvatici avvenuto su strade aperte al pubblico. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo con

una franchigia fissa di € 300,00

- **€ 500,00** Massimale per urto con veicoli non assicurati e identificati ovvero la franchigia prevista dal fondo vittime della strada. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo.
- In caso di indennizzo il contraente accetta di cedere il credito eventualmente vantato nei confronti del manutentore della strada (art. 2051 c.c.) alla società emittente del servizio.
- Risarcimento in forma specifica presso i nostri centri autorizzati

3) ATTI VANDALICI BASE E TOP

- **€ 3.000,00 Formula BASE** Massimale per atti vandalici con franchigia fissa di €500,00. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo.
- **€ 9.000,00 Formula TOP** Massimale per atti vandalici con franchigia fissa di €500,00 e scoperto del 15%. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo.
- Risarcimento in forma specifica presso i nostri centri autorizzati

4) EVENTI NATURALI BASE E TOP

- **€ 3.000,00 Formula BASE** Massimale per eventi naturali con franchigia fissa di €500,00. Sotto limite di € 2.000,00 per DANNI DA GRANDINE con franchigia fissa di € 500,00.
- **€ 9.000,00 Formula TOP** Massimale per eventi naturali con franchigia fissa di €500,00 e scoperto del 15% Sotto limite di € 3.000,00 per i soli DANNI DA GRANDINE con franchigia fissa di € 500,00
- In caso di indennizzo il contraente accetta di cedere il credito eventualmente vantato nei confronti del manutentore della strada (art. 2051 c.c.) alla società emittente del servizio.
- **Risarcimento in forma specifica presso i nostri centri autorizzati**

5) KASKO e MINIKASKO

- **€ 5.000,00 Formula KASKO** Massimale con franchigia fissa di € 500,00 Copre i danni subiti dal veicolo in conseguenza a collisioni con: veicoli non identificati, veicoli identificati a seguito di sinistro con colpa, collisioni con persone fisiche, animali e ostacoli fissi e mobili anche con colpa grave del contraente. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo.

- **€ 2.500,00 Formula MINIKASKO** Massimale con franchigia fissa di € 500,00 Copre i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisioni con veicoli identificati a seguito di sinistro con colpa del contraente. La garanzia prevede l'attivazione singola nell' assicurativo.
- In caso di indennizzo il contraente accetta di cedere il credito eventualmente vantato nei confronti del manutentore della strada (art. 2051 c.c.) alla società emittente del servizio.
- Risarcimento in forma specifica presso i nostri centri autorizzati

6) INFORTUNI AL CONDUCENTE

- 50.000,00 € Massimale per caso morte
- 50.000,00 € Massimale per Invalidità permanente
- 1.000,00 € Rimborso spese mediche con Franchigia € 150,00

Copre i danni fisici subiti dal conducente del veicolo in concomitanza di un sinistro con collisione con veicoli o ostacoli fissi e mobili, nonché fuoriuscita del veicolo e ribaltamento dalla sede stradale. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo.

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'assicurato sale a bordo del veicolo indicato nella scheda contrattuale e fino al momento in cui ne discende.

Nel caso in cui il conducente abbia compiuto il 75esimo anno di età al momento del sinistro e/o non abbia maturato almeno due anni dalla prima data di rilascio della patente, la copertura è prestata con l'applicazione delle seguenti limitazioni e franchigie.

-) Tutte le somme assicurate si intendono ridotte al 50%:

Se il conducente al momento del sinistro è sprovvisto di cintura di sicurezza la franchigia sull'invalidità permanente si applica nella misura fissa del 9%;

In caso di sinistro con tasso alcolemico superiore al 0,5g/ la franchigia sull'invalidità permanente si applica nella misura fissa del 5%.

Sono esclusi dal risarcimento le seguenti casistiche:

- Suicidio, competizioni sportive, competizioni sportive non autorizzate, danni fisici subiti su veicoli modificati rispetto ai dati presenti sul libretto di circolazione.

Esclusioni e limitazioni generali

Non sono oggetto di contratto:

- Veicoli di valore inferiore ad € 5.000,00 e superiori ad € 50.000,00 (IVA INCLUSA)
Per il ramo furto incendio base e furto incendio GOLD.
Non sono assicurabili targhe prova.

Sono previste le seguenti franchigiemaggiorate per queste casistiche e iseguenti massimali.

- Veicoli oggetti di furto nelleprovince di: FOGGIA e BARLETTA/ANDRIA/TRANI
Franchigia del 50% su furto totale
- Veicoli intestati a soggetti personefisiche o giuridiche nelle province di FOGGIA e
BARLETTA/ANDRIA/TRANI
franchigia del 50% su furto totale.
- Il massimale nelle province di FOGGIA e BARLETTA/TRANI/ANDRIA per il
furto incendio base e furto incendio GOLD è di € 15.000,00

In caso di inserimento dati erratinella sezione PROVINCIA del contraente il contratto non avrà effetto, la limitazione vale anche per i dati. La limitazione vale anche nel caso in cui i dati siano inseriti in maniera artificiosa e fuorviante in modo tale da non fornire la giusta valutazione ed assunzione del rischio.

- Per le categorie di veicoli diverse da USO PROPRIO si applica una franchigia del 50% sul furto totale in caso di furto, in caso questo si verifichi in aree territoriali diverse da quelle di applicazione tariffa. Per verificare le 5 diverse aree di tariffazione del prodotto furto incendio base e furto incendio GOLD si rimanda alla pagina dedicata: <https://www.alba-assicurazioni.com/services-2> con massimale di €20.000,00 anche se sulla scheda contrattuale il valore commerciale indicato è differente.
- Nelle zone di tariffazione 4 e 5 i prodotti furto incendio base, atti vandalici, eventi naturali operano con un periodo di carenza di 30gg dalla data di attivazione e negli ultimi 15 giorni di contratto.

Restano esclusi dal contratto e dagli indennizzi:

- Veicoli con targa diversa da quella italiana o appartenenti a persone fisiche o giuridiche con residenza all'estero;
- Veicoli assunti con inserimento dati fraudolento o gravemente errati con particolare attenzione alla sezione, provincia di residenza o sede legale del contraente che deve coincidere con il proprietario, all'importo delvalore del veicolo che deve coincidere con il valore commerciale del listino QUATTORUOTE e alla tipologia di veicolo;
- Costi di tasse e imposte varicome: tassa di proprietà, spese di reimmatricolazione, spese di rifacimento targa, sanzioni amministrative, lva e costi di messa in strada daparte del concessionario;
- Veicoli con anzianità superiore ad anni 8 dalla data di I Immatricolazione (in caso di veicoli importati dall'estero farà fede e valenza la data della I Immatricolazione del paesedi provenienza) per la garanzia furto e incendio 5 anni per la garanzia atti vandalici, eventi naturali, kasko e

minikasko;

- Danni subiti in conseguenza di incendio di natura dolosa, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni e di sviluppo insorto da eventi collegati a energia nucleare o radioattività;
- Danni subiti ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non di serie e non stabilmente fissati ai veicoli;
- Danni a oggetti trasportati;
- Furto parziale e danni datentato scasso, furto o rapina;
- Spese di smarrimento chiavi, congegni di apertura diversi da chiavi relativi accessori;
- Rimozione, custodia, traino e parcheggio e/o deposito del veicolo disposti dall'autorità giudiziaria;
- Danni da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
- Danni da incendio causato da terzi;
- Danni fisici del conducente e dei trasportati (con eccezione della garanzia infortuni al conducente) ;
- Danni subiti per condizioni meteo classificate dalle autorità come CALAMITA' NATURALI e/o comunque soggetti alla descrizione dell'art. 25 del regolamento UE 2022/2472 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali)
- Garanzia furto incendio: il servizio è valido ed attivabile solo per le seguenti categorie di veicolo: autovetture, autocarri, camper, motocicli.